



Il pasticcio di Norcia: quando la legge è contro la legge

Sono tanti gli interrogativi dietro il sequestro del centro polivalente di Stefano Boeri Architetti a Norcia: struttura temporanea o permanente? da sottoporre a quale disciplina giuridica?

Leggi anche:

La catastrofe permanente: riflessione tra (in)cultura dell'emergenza, sovrapposizioni di ruoli e trasparenza delle procedure

NORCIA (PERUGIA). Come un sasso tirato in uno stagno, il **sequestro disposto dalla Procura di Spoleto del centro polivalente realizzato presso Norcia**, (nell'immagine di copertina; fonte udinetoday.it) ha suscitato ondate di polemiche. **L'architetto Stefano Boeri**, che talvolta vediamo sullo sfondo di un alto edificio - detto "bosco verticale" - in cui le piante sembrano aver sostituito gli abitanti, **ha disegnato i padiglioni, dirigendone la realizzazione a titolo gratuito**: strutture limitate al solo livello terreno, le cui coperture a falde continue, variamente inclinate, sembrano schematizzare il profilo dei monti circostanti. **Sono contrarie, queste strutture, ai valori del paesaggio?** Il legno lamellare impiegato è un materiale naturale ed elastico; l'assemblaggio è realizzato con bulloni: pilastri, travi e pannelli di chiusura sono, dunque, smontabili. Un basamento costituito da travi rovesce in

cemento armato, opportunamente distanziate, garantisce un'accettabile permeabilità sul terreno e un'adeguata stabilità: siamo pur sempre in un'area a rischio sismico. E intanto, come per dispetto, il sequestro comporta la **sospensione delle attività e dei momenti di aggregazione** che avevano cominciato a colorare quegli spazi, dando nuovi significati di riscatto e speranza alla quotidianità di quei luoghi disastriati.

Come sempre, il clamore della notizia ha creato **due schieramenti contrapposti. Da un lato la magistratura e la Soprintendenza, dall'altro la Protezione civile, il sindaco di Norcia, i professionisti, "il Corriere della Sera" e Tg La7** che hanno raccolto i contributi per la realizzazione dell'opera. **Nel mezzo, i cittadini, che non comprendono: perché la legge è contro la legge?**

In realtà, l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 28 agosto 2016 prevede la deroga a ben dieci articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A parte gli aspetti urbanistici, **l'area in questione è, infatti, sottoposta a vincolo paesaggistico fin dal 12 ottobre 1962**, ai sensi della legge n. 1497/1939 all'epoca vigente, poi articolo n. 136 del Codice, che cita *«le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»*. Pertanto (art. 142), in regime ordinario, il proprietario dell'area avrebbe dovuto *«presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione»*. Tra i rari casi di sanatoria di opere realizzate senza autorizzazione, l'articolo n. 167 contempla solo *«i lavori ... che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati»*. La deroga dell'Ordinanza della Protezione civile riguarda, tra l'altro, *«la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati ... all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché ... per assicurare la continuità dei servizi pubblici»*.

Occorrerà, dunque, verificare se il centro polivalente è assimilabile alle strutture previste nell'Ordinanza; se c'è stata un'istruttoria volta ad accertare che la paventata urgenza non avrebbe potuto essere soddisfatta seguendo le procedure ordinarie, o quelle semplificate già previste dalla legge; in quali termini si configura il carattere di temporaneità delle strutture, che sarebbe garantita dalla reversibilità delle tecnologie utilizzate per la loro realizzazione, ma non definita circa la loro durata, ecc.

Le **Ordinanze contingibili e urgenti** sono, infatti, atti di secondo grado a contenuto atipico,

adottati per fronteggiare situazioni eccezionali. E **possono derogare alla disciplina di rango primario**. Ma proprio la loro atipicità comporta che siano sottoposte a limiti e verifiche dei contenuti e delle prassi applicative. E ciò, anche considerando la preminenza della normativa paesaggistica rispetto ad altre leggi di carattere ordinario in quanto riferita all'art. 9 dei Principi Fondamentali della Costituzione: «*La Repubblica italiana ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».

Ad esempio, **occorrerebbe capire perché, pur assumendo l'urgenza come imperativo, il progetto non abbia seguito l'iter abbreviato della conferenza dei servizi, magari nella versione semplificata attraverso l'invio telematico degli atti**; perché si assiste sempre, in Italia, a un arroccarsi degli uffici dietro le proprie competenze, in una sorta di gara su quale norma debba prevalere, in un **dedalo di regole sempre più complesso**. L'incomunicabilità tra istituzioni è spesso figlia dell'ignoranza di leggi anche importanti. **Il Codice dei beni culturali e del paesaggio**, ad esempio, esaltato da illustri studiosi - che però non ne hanno mai applicato le disposizioni - **è una cenerentola nelle Facoltà di Giurisprudenza**, relegato in una nicchia del Diritto amministrativo, ignorato da professori e studenti: **è tra le leggi meno conosciute e comprese**.

About Author



[Ugo Carughi](#)

Nato a Napoli (1948), vi si laurea in Architettura nel 1973. Direttore presso la Soprintendenza BAP di Napoli e provincia dal 1979 al 2013 e Soprintendente reggente nel 2000. Componente del comitato tecnico per il Piano nazionale per gli archivi e l'architettura del Novecento del MiBACT (2001-2013). Membro del comitato scientifico dell'Associazione Dimore Storiche - Campania. Past-President e responsabile del settore editoriale di Do.Co.Mo.Mo. Italia ONLUS. Membro dell'ICOMOS Italian National Council. Autore di numerosi restauri e di allestimenti di

mostre di architettura e arte. Premio ex-aequo al concorso per progetti pilota per la conservazione dei monumenti tra Paesi membri CEE con il progetto per la chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli (1988). Dal 1996, docenze a contratto presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli studi della Basilicata e l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa. Componente gruppo di redazione del Piano di Conservazione dello stadio Flaminio in Roma, per conto della Getty Foundation (Keeping it modern architectural conservation grants 2017). Componente gruppo di redazione dell'Atlante architettura contemporanea (Do.Co.Mo.Mo. Italia e Sapienza Università di Roma per MiC). Tra le principali pubblicazioni recenti: "L'area metropolitana di Napoli. 50 anni di sogni utopie realtà" (curatela con M. Visone; Napoli 2010); "Maledetti vincoli. La tutela dell'architettura contemporanea", Torino 2012; "Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage (curatela con M. Visone; Londra-New York 2017)

[See author's posts](#)

[+ Condividi](#)